

a cura di

Gianmarco Cifaldi

LO SGUARDO RECLUSO

*La realtà carceraria:
un'indagine empirica*



CARABBA

UNIVERSALE CARABBA

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di
Scienze giuridiche e sociali dell'Università "G. D'Annunzio"
di Chieti-Pescara

Questo volume è stato sottoposto alla valutazione anonima
di tre *referee* esperti

La Editrice Carabba attua Procedure di Selezione Editoriale

Collana: UNIVERSALE CARABBA

Autore: a cura di Gianmarco Cifaldi

Titolo: Lo sguardo recluso

La realtà carceraria: un'indagine empirica

ISBN: 978-88-6344-444-5

In copertina: *Lo sguardo recluso* di Francesco Lucrezi (2016)

© Copyright by

Casa Editrice Rocco Carabba srl

Lanciano, 2016

Printed in Italy

a cura di Gianmarco Cifaldi

LO SGUARDO RECLUSO

La realtà carceraria: un'indagine empirica

CARABBA

La repressione penale a Roma tra delitti e pene

di Gianmarco Cifaldi, Iolanda Romualdi

Destinazioni, funzioni e figure del carcere

Per cercare di ricostruire un abbozzo dell'esistenza del carcere¹, o della *poena carceris*², e delle sue funzioni nel diritto romano, presupposto indispensabile è il supporto delle fonti giuridiche, storiche e letterarie, nonché i contributi epigrafici ed archeologici.

Nelle fonti, nonostante l'uso del vocabolo *carcer*, seguito dalle sue varie declinazioni, sia attestato in misura che non possa dirsi certo esigua, è possibile asserire che all'ordinamento criminale romano fosse rimasto in larga parte sconosciuto l'uso della pena del carcere prevista in funzione detentiva o, più precisamente, il carcere pare non costituisse una pena modulata sul tempo.

Questo si è verificato perché, nell'esperienza giuridica romana, la privazione della libertà personale, per un periodo di tempo determinato, o per sempre, non ha richiesto la formale reclusione in luogo chiuso e, allo stesso tempo, non si è valutata penalmente la *poena carceris* come forma di sanzione o pena per poter scontare il proprio reato.

¹ Tra gli autori classici, cfr. Ferrini, *Diritto penale romano*; Landucci, *Storia del diritto romano e Storia del diritto penale*; Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*.

² *Poena carceris*, tale espressione ricorre una sola volta nei *Digesta* di Giustiniano, precisamente in D.48.3.3, Ulp. *de offic. proc.*, L.2187. Una volta nel *Codice giustiniano* e due volte nel *Codice Teodosiano*.

Nel corso della storia giuridica e penale, i romani hanno impiegato altri mezzi per mettere in atto forme di limitazione della libertà personale, concretizzatesi sia in contenimenti fisici, sia in limitazioni e condizionamenti di tipo sociale e giuridico.

In tal senso, le misure detentive e, spesso, privative della libertà personale, potevano essere altre, e non il carcere, come ad esempio l'impiego di uomini nelle stesse *lautumiae*, ossia cave di pietra in cui venivano destinati vari soggetti perseguiti penalmente.

Inoltre, si ritiene utile al fine di comprendere meglio questa consuetudine giuridica del popolo romano, guardare e riflettere sul significato e sul valore che questo popolo ha da sempre attribuito al concetto di *libertas* e sulla necessità e l'obbligo di punire se non nell'interesse della Repubblica, dovere verso cui gli ordinamenti statali hanno teso nel corso della storia giuridica e sociale.

Inoltre, è d'obbligo precisare che, per pervenire ad una bozza sulla genesi e l'impiego del carcere nel diritto romano, non si possa prescindere dal condurre analisi storiche e giuridiche, non solo valutando l'utilizzo e la presenza di vocaboli quali *carcer*, com'è naturale che sia ma, congiuntamente, vanno sottoposti ad un'osservazione sotto la lente storico-giuridica e sociale termini quali *vincula*, *custodia* cercando, inoltre, di comprendere il valore ed il significato che le pene hanno avuto nel corso della storia del diritto penale.

Il diritto penale romano, stando al giudizio dato dal Biondi³, sembra non possedere alcuna autonomia nel complesso sistema giuridico, "soprattutto a causa della scarsa attitudine per la sistematica"⁴, propria della giurisprudenza romana.

Dal punto di vista storico, i primi tentativi di dare un senso ordinato o, comunque, pervenire ad un abbozzo di sistematicità, si riscontrano in epoca imperiale avanzata, nel momento in cui i giureconsulti avvertono la necessità di dedicare riflessioni e attenzione alla materia penale e ai delitti; Callistrato scrive *de cognitionibus*, Venuleio e Modestino *de poenis*, opere significative ed indicative di una nascente attenzione alla materia penale.

³ Cfr. B. Biondi, (1957). *Il diritto romano*. Licinio Cappelli Editore, Bologna.

⁴ B. Biondi, op. cit., p. 541.

Sicuramente, lo sforzo più concreto di sistemazione della materia giuridica è rappresentato dall'opera di Giustiniano, con il *Corpus Iuris*, dove nel *Codice*, al Libro IX, è riservata un'importante trattazione riguardante la materia penale.

Nei *Digesti* sono i Libri LXVII e LXVIII a trattare delle diverse pene, definiti per i loro contenuti e per la gravità delle pene stesse "libri terribili".

Secondo il Biondi, alla storia del diritto penale romano sarebbe mancato uno sviluppo organico e allo stesso tempo naturale, proprio invece degli istituti di diritto privato, difettando di un carattere unitario; se si tengono in considerazione, infatti, alcune sanzioni contro l'illecito, si arriva a definire il sistema penale romano come bipartito. Anche delle stesse nozioni di delitto e di pena non si ha un concetto unitario, come continua il Biondi. "Elemento comune è l'antigiuridicità del fatto e la funzione punitiva della sanzione; ma si distinguono delitto pubblico e delitto privato, pena pubblica e pena privata. Il dualismo [...] si riconduce alla separazione *tra ius publicum* e *ius privatum*, tra *utilitas pubblica* e *utilitas privata*"⁵.

Anche lo stesso Ferrini⁶ ritiene che il diritto punitivo romano, proprio per la sua mancanza di coesione, a cui si sono unite le molteplici lacune storico documentarie, non offra una materia considerevole per poter operare un'adeguata elaborazione scientifica pari a quella che si possiede per lo studio del diritto pubblico.

Per G. Grosso, "il diritto penale primitivo ci mostra, da un lato, una più radicata e assorbente azione di elementi religiosi e sacri, dall'altro lato, il districarsi e il delinarsi della distinzione tra il pubblico e il privato; onde la distinzione fondamentale nel diritto romano, tra delitti privati e crimini pubblici"⁷.

Essendo questo un generale sfondo giuridico, quale significato aveva per i Romani la pena e il diritto di punire?⁸.

⁵ B. Biondi, op. cit., p. 543.

⁶ Cfr. C. Ferrini (1976) *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*. Estratto dall'*Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*, diretta dal Prof. E. Pessina. L'Erma di Bretschneider, Roma.

⁷ G. Grosso (1965) *Lezioni di storia del diritto romano*. Giappichelli Editore, Torino, p. 148.

⁸ In questa sezione si procede ad una breve ricognizione di alcuni aspetti legati alla pena, senza alcuna pretesa di esaustività in merito. Tali accenni hanno lo scopo di in-

La voce latina che i Romani utilizzavano per designare la pena era “*poena*”, anche se sulle sue origini etimologiche sussistono voci contrastanti.

Secondo il Santalucia, il termine *poena* rispecchierebbe la voce greca *poiné*, significando originariamente “prestazione in funzione riparatoria”, “pagamento del prezzo del sangue”.

Per il Ferrini, il vocabolo avrebbe una parentela etimologica con il verbo *τίνω* che significa “pagare”, precisando che si sia accolta la parola *poena* sulla scia del termine greco *ποινή*, nonostante esiti diversi delle regole fonetiche, dimostrando con ciò di condividere la stessa posizione del Mommsen che, da parte sua, attribuisce l'introduzione della parola *poena* ai decemviri compilatori delle XII Tavole.

“*Poena est delicti coercitio seu ultio adeoque malum passionis propter malum actionis*”⁹.

In questi termini, al paragrafo I del titolo *De poenis* delle *Pandette*, il Voet definiva il senso generale che il concetto di pena ha avuto presso i Romani.

Operando, dunque, una sommaria ricostruzione storica intorno al valore della pena e sulla natura e il significato di punire secondo i Romani, non possiamo non partire dal significato di vendetta.

Sin dalle origini, la pena, per ogni offesa arrecata all'individuo, o per fatti ritenuti lesivi di un diritto del singolo o di tutta la famiglia, si confonde con l'azione vendicativa, anzi, la stessa azione vendicativa rappresenta la pena comminata per un danno subito. È questa una fase storica attraversata non solo dal popolo romano, ma da altri popoli dell'antichità.

In molte società arcaiche, la vendetta si presenta come la prima, naturale forma di reazione contro il torto arrecato all'individuo, dove l'iniziativa della persecuzione non è nelle mani dello Stato o di chi ne fa le veci, ma tutto è demandato a colui che ha subito il torto, o ai suoi prossimi.

Si osservi come la comunità non interviene che in minima parte, come ricorda il Santalucia, o con il fine di contenere e moderare gli

troddurre la relazione tra diritto penale, pena, punizione e funzioni del carcere.

⁹ Cfr. G. Carnazza-Rametta (1972) *Studio sul diritto penale romano*. Edizione anastatica. L'Erma di Bretschneider, Roma, p. 229.

eccessi dell'azione vendicativa o per appoggiare l'offeso durante la domanda di soddisfazione.

In questa fase, la pena ha un carattere soddisfacente; in tal caso, aspetto rilevante diventa la soddisfazione psicologica che scaturisce dall'infliggere un male, che sia in grado di pareggiare il male subito riparando al danno ricevuto.

È la necessità di essere appagati che spinge il singolo ad una reazione soddisfacente, rappresentata dalla vendetta in veste di pena.

Allo stesso tempo, anche la reazione di un'intera comunità coinvolta ha comunque stesso carattere soddisfacente, "non solo per le possibili implicazioni di carattere religioso – offesa alle divinità cittadine – ma nella repressione ed eliminazione di chi ha posto a repentaglio l'esistenza stessa del comune. La funzione di prevenzione e di difesa sociale non contraddice affatto l'aspetto vendicativo e soddisfacente della repressione";¹⁰ come precisa il Gioffredi, "funzione di soddisfazione e di esemplarità della pena: e la esemplarità com'è chiaro, esaltata in certi casi dalla "normatività" della legge decemvirale"¹¹.

Il Gioffredi ravvisa anche un aspetto esemplare e deterrente della pena soprattutto nelle varie ipotesi di furto, ricordando, in tal senso, la norma sull'uccisione prevista per il *fur nocturnus*, dove sicuramente la pena oltre ad avere un valore permissivo, rappresentava un ottimo deterrente per il reo.

Il carattere di soddisfazione e di esemplarità della pena non caratterizzano solo il periodo più antico del diritto penale romano e della stessa società arcaica.

Come fa notare il Gioffredi, la presa di coscienza dell'età più evoluta, come quella antica, accentua la funzione soddisfacente ed esemplare della pena, facendo sì che queste funzioni si perfezionino in una direzione retributiva e di prevenzione dell'ordine sociale, con aspetti anche intimidatori.

L'uso di vocaboli speciali contribuisce a rendere conto di quanto detto.

¹⁰ Cfr. C. Gioffredi (1970) *I principi del diritto penale romano*. Giappichelli, Editore. Torino, p. 41.

¹¹ C. Gioffredi, op. cit. p. 44.

Si pensi ai termini che si affiancano al vocabolo *punire*, come *coercere*, *vindicare*, *animadvertere*, *luere*, e a come sono cambiate nell'evoluzione storico-giuridica la classificazione delle pene e le loro funzioni

***Coercitio* e carcere. Quale nesso**

Coercere esprime la messa in atto di un ordine posto in essere dal magistrato.

L'azione del magistrato deriva dalla sua autorità e, allo stesso tempo, può avere luogo anche al di fuori dell'applicazione di una precisa disposizione di legge, da muoversi verso il soggetto colpevole o inadempiente.

In tal senso, Cicerone scrive che il *magistratus, nec obedientem et noxium civem, multa, vinclis, verberibus, coerceto*.

“*Coercere*, nel significato di ‘contenere’ e ‘raffrenare’, esprime l’aspetto esteriore della repressione, ma anche una delle sue funzioni essenziali, quella della difesa dell’ordine sociale¹².

Non diventi di secondaria importanza il peso dato ad un crimine nel momento in cui quest’ultimo esce fuori da quella che viene considerata la sfera privata, ledendo non solo l’ordine divino, ma minando anche l’ordine sociale dell’intera comunità, “la città ritiene direttamente impegnata la propria autorità e richiesto il proprio intervento. La pena ha funzione purificatrice, e la persecuzione del reo è considerata come esigenza religiosa”¹³.

Accanto alla vendetta privata, dunque, bisogna ricordare che il diritto romano più antico ha conosciuto forme di repressione criminale, come ricorda il Santalucia, caratterizzate da un fondamento e un carattere religioso.

Testimonianza di tale uso e consuetudine è confermato da una serie di Leggi che gli antichi attribuivano ai Re, le cosiddette *Leggi Regie*, una sorta di sistema repressivo fondato sull’espiazione sacrale; sulla loro veste

¹² C. Gioffredi, op. cit. p. 45.

¹³ Cfr. B. Santalucia (2009) *Altri studi di diritto penale romano. L'Arte del Diritto*. Collana diretta da L. Garofalo. Cedam Milano, p. 7.

estriore sussistono molti dubbi. Secondo Orestano, pare non avessero una forma scritta ma semplicemente una formulazione orale.

Una sorta di precetti consuetudinari e solenni enunciazioni orali tramandate oralmente da parte dei Re, “i quali, in virtù della forza vincolante attribuita alle parole, creavano situazioni che si imponevano all’osservanza generale”¹⁴, ipotesi, questa, non confermata dai ritrovamenti archeologici, che spingono verso supposizioni distanti dalla precedente.

Secondo quanto afferma il Santalucia, dunque, nella concezione romana primitiva, è improprio parlare di repressione di un crimine, e la sanzione che si stabilisce colpisce più la trasgressione religiosa che non il reato.

Il re, in veste di sommo sacerdote, ha il dovere di tutelare l’ordine religioso dell’intera comunità che lui rappresenta, proteggendola in quanto potenzialmente esposta al rischio di punizione divina.

È al sommo pontefice che spetta il compito di “perseguire tutti quegli illeciti che per la loro gravità possono provocare l’ira divina, mettendo così in pericolo la sicurezza e la tranquillità del gruppo che sta sotto la sua protezione”.¹⁵

Tracciando, anche se in sintesi, tale compagine storica, è legittimo chiedersi quale sia stato il ruolo ricoperto dal popolo nella prassi della giurisdizione criminale più antica, prima che si pervenisse ad un’organicità giuridica più definita, composta, con limiti e funzioni giuridiche codificate e meno aleatorie.

Stando a quanto si desume da un passo di Cicerone¹⁶, pare esistesse un’assemblea popolare alla quale il reo poteva rivolgersi contro la messa in atto del processo di repressione criminale del sovrano; una sorta di *provocatio ad populum*, ante litteram.

Per il Santalucia, questa ipotesi non è del tutto vera, giacché la *provocatio* è da considerarsi, come precisa lo studioso, un’istituzione connessa con l’ordine repubblicano; probabilmente, quella parte del popolo sog-

¹⁴ Cfr. R. Orestano (1967) *I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica*. Giapichelli, Torino, pp. 200-1.

¹⁵ Cfr. B. Santalucia (2009) *Altri studi di diritto penale romano. L’Arte del Diritto*. Collana diretta da L. Garofalo. Cedam, Milano, p. 12.

¹⁶ Cic. *Rep.* 2.31.34.

getta al sovrano aveva comunque un ruolo allacciato all'amministrazione della giustizia; in fondo, il delitto commesso dal cittadino, di fatto, esponeva un'intera comunità alla vendetta degli dei, ed è giustificabile un suo coinvolgimento, ma non da ritenerlo una *provocatio ad populum*.

Il popolo assisteva "il sovrano quando, nella sua veste di sacerdote che doveva attuare e mantenere la *pax deorum*, infliggeva al colpevole la pena della consacrazione"¹⁷.

Nel trapasso dei tempi storici e giuridici, l'amministrazione della giustizia penale e non penale, pervenendo ad una prima bozza di sistematicità e categorizzazione, ha visto il popolo, non solo prendere parte alla repressione di delitti di carattere religioso, ma anche partecipare alla repressione riguardante la persecuzione di reati comuni, un tempo di pertinenza della vendetta privata. Questo ha determinato un coinvolgimento importante del popolo nella prassi giuridica, stabilendo un controllo collettivo sulle azioni di vendetta, non solo dei singoli, ma esprimendo la propria partecipazione e il proprio parere anche nei confronti di giudizi espressi dai magistrati, limitando così le loro sentenze e anche il libero arbitrio correlato alla peculiarità dell'*imperium*.

Stando al parere di Carnazza, i Romani, e con loro i commentatori il diritto, pare non possedessero un "ordine intero d'idee sull'indole della pena".

Diversamente Ulpiano, però, nelle *noxae vindicta* fa emergere "il pensiero fondamentale assoluto di riaffermare il diritto negato mercé la *vim dicere*, cioè col concorso di un dolore, di una sofferenza da infliggersi al colpevole"¹⁸.

Presso i Romani, la divisione generale delle pene consisteva in una duplice separazione, da una parte le pene erano capitali, dall'altra non capitali.

Le prime, quelle connesse alla *diminutio capitis*, riguardavano la degradazione della dignità del cittadino romano, dove "la pena dell'estremo supplizio era il fatto della vita venuta meno, perdendo la dignità di cittadino romano"¹⁹.

¹⁷ B. Santalucia, op. cit. p. 15.

¹⁸ Cfr. G. Carnazza-Rametta, op. cit. p. 230.

¹⁹ Cfr. G. Carnazza-Rametta, op. cit. p. 230.

La morte del soggetto reo poteva attuarsi con modalità diverse, attraverso supplizi fisici, tra cui lo strangolamento in prigione²⁰, o buttando il colpevole dalla Torre Torpea.

Supplizi diversi erano destinati a coloro accusati di parricidio, ai quali era riservata una morte attraverso la *poena cullei*.

Ai supplizi fisici, che apportavano una perdita della vita per via della morte fisica, si affiancavano pene che andavano a determinare una nuova compagine del diritto giuridico, quindi una *diminutio capitis* puramente civile, senza perdita della vita, ma solo della libertà o della cittadinanza.

Un esempio di privazione della libertà personale erano le pene *ad metalla*, *all'opus metalli* e *ministerium metallicorum*.

Seguendo la ricostruzione operata dal Carnazza, sappiamo che le pene non capitali non contemplavano la perdita della libertà, ma la sua limitazione.

Esse erano dunque corporee, o restrittive della libertà o “relative agli onori e alle pubbliche cariche”. Esempi in tal senso sono rappresentati dalla legge del taglione, le battute con le verghe o col bastone ma anche la destinazione ai pubblici lavori.

Anche la reclusione era da intendersi una pena non capitale; in questi termini il Carnazza: “la reclusione consideravasi come una detenzione aggravata dal modo della custodia poiché ai detenuti mettevansi i ceppi, a differenza del semplice arresto che consisteva solamente nella prigione d’una persona; [...] solamente era un tempo in facoltà dei presidi e governatori delle provincie di designare la durata, anche per tutta la vita, ma dappoi, cessò codesto arbitrio e fu tolta la facoltà²¹.”

Ugo Brasiello specifica che l’*opus metalli*, il *metallum* o ancora il *ludo gladiatorum* sono pene da include tra quelle che non presentano un parallelismo con quelle pene comprese nella repressione ordinaria.

È di notevole supporto la distinzione operata dal Brasiello riguardo al carcere privato e al carcere pubblico, pervenendo a riconoscere, dunque, l’esistenza di due distinte espressioni di custodia fisica e controllo della libertà.

²⁰ Era questa una sezione del carcere romano più profonda destinata alle esecuzioni, e denominata *robur*.

²¹ Cfr. R. Carnazza-Rametta, op. cit. pp. 238-9.

La pena dei *vincula* rappresenta per lo studioso una pena vera e propria da considerarsi in opposizione al carcere pubblico, il quale, per le sue caratteristiche giuridiche e sociali, non ha costituito una pena intesa come forma di risarcimento per l'illecito commesso, come invece è stato per la pena dei *vincula*; per il Brasiello ci troviamo dinanzi a due realtà diverse per struttura e finalità.

La pena dei *vincula* veniva comminata allo schiavo, il quale non era tenuto in semplice custodia in attesa di processo o in attesa che gli venisse prescritta una pena per illeciti commessi.

Lo schiavo subiva una costrizione e aveva l'obbligo di essere sottoposto ad una serie di lavori in uno stato di limitazione della libertà fisica determinata dai *vincula*.

“Ciò perché egli, se doveva godere una relativa libertà di movimento, non poteva liberamente aggirarsi, come il deportato o il relegato, dato che la pena non si scontava in luoghi appositi, dove era possibile una sorveglianza generica, ma doveva esplicarsi in qualunque posto ove vi fosse da compiere opere pubbliche”²².

Il diritto romano, come sostiene Brasiello, ha conosciuto, dunque, anche una forma di detenzione privata, oltre che pubblica.

Lo stesso *pater familias*, grazie alla sua giurisdizione domestica, aveva il diritto di infliggere ai suoi dipendenti la relegazione, e di possedere per i servi una prigione e un *ergastolum*, ossia un luogo dove poterli impiegare al lavoro.

I *vincula*, dunque, seguendo la ricostruzione operata da Brasiello, arrivavano a configurarsi come vera e propria pena.

Il carcere, invece, che potremmo definire pubblico, è ricondotto dal Brasiello in una classificazione diversa.

Esso è ricompreso tra quelle figure che, nel processo di trasformazione da misure di coercizione a sanzioni vere e proprie, non ha subito alcuna metamorfosi giuridica.

Il Brasiello, nella sua attenta analisi tesa a ricostruire le prassi e le caratteristiche evolutive e formali dei processi repressivi penali nel diritto romano, operando una serie di classificazioni, inserisce il carcere, quale azione di coercizione, tra quelle forme repressive che, nello sviluppo storico e

²² Cfr. U. Brasiello *La repressione penale nel diritto romano*, p. 367.

giuridico, non sono pervenute ad una concretizzazione penale, ossia non sono diventate pene ben definite o, comunque, non pienamente.

Il carcere, dunque, rappresenta, in tale stato giuridico, una realtà che ebbe solo la finalità della costrizione, rimanendo misura temporanea, per tempo indefinito.

Per il Brasiello, il carcere “pubblico”, dunque, a differenza del carcere privato e dei *vincula*, impiegati per gli schiavi, non ebbe valore di pena.

Esso venne generalmente impiegato, in linea generale, riconoscendogli come funzione quella di custodia del reo e, quindi, impiegato come strumento coercitivo specifico.

Certo, però, non sono da escludersi tendenze verso la trasformazione di questa realtà in vere e proprie pene, ossia in atti di reclusione e detenzione.

Casi di questo genere e tenore, pur essendo verificatisi, ma con una frequenza tale da non potersi concretizzare in una prassi giuridica, non hanno rappresentato una consuetudine tanto da far pervenire ad un impiego del carcere romano sotto forma di pena, attribuendogli le stesse caratteristiche e funzioni proprie dei moderni sistemi penitenziari.

La funzione preventiva del carcere è stata una caratteristica peculiare di questa forma di *coercitio*, “adottato” come spazio materiale e fisico, dove poter mettere in atto esecuzioni capitali, con il fine di assicurare che il soggetto condannato alla pena capitale venisse senza alcuna scusante messo a morte.

Secondo il Brasiello, però, nonostante non si contemplatesse il carcere come pena da determinare su un quantum di tempo in rapporto all’illecito commesso, ci sarebbero stati casi in cui si tendeva a procrastinare l’esecuzione capitale per periodi indefiniti, situazioni attestate dalle fonti, in cui si arriva a parlare di *aeterna vincula*.

Tale possibilità troverebbe una giustificazione, secondo il Brasiello, se letta in relazione a periodi storici particolari della storia romana, soprattutto se ci si riferisce a quei momenti in cui inizia a farsi strada la volontà di voler mitigare l’uso della pena di morte.

In tal senso, non essendo ancora intervenute nuove leggi in sede di esecuzione, è possibile che si sia ricorso ad un prolungamento indefinito della detenzione.

Detenzione che, in alcuni casi e secondo alcune scuole di pensiero, è stata intesa come forma di impiego del carcere, da parte del popolo ro-

mano, in funzione di detenzione del reo modulata sul tempo. Seguendo tale lettura, pare, che ci siano stati casi in cui il carcere abbia costituito una vera e propria pena correlata ad un quantum di tempo valutato in relazione all'illecito commesso, anche se si ritiene che questi casi siano stati isolati, ritenendo che questa sia stata una prassi adottata dai presidi delle provincie romane, nonostante che tale prassi non risultasse codificata penalmente, nè riconosciuta come legale.

Indicativo resta in tal senso un importante passo del *Digesto*, già ricordato, sul cui contenuto e sull'esatta interpretazione terminologica, restano ancora aperte diverse questioni.

Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis continentur: sed id eos facere non oportet. Nam hujusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.

I tresviri capitales e il carcere.

Funzioni e ruoli di una magistratura minore²³

Nell'azione di *coercitio*, seguendo la dottrina del Mommsen, sono ricomprese tutte quelle misure preventive e coercitive che il magistrato romano aveva il diritto di esercitare a difesa dell'ordine pubblico.

Una caratteristica propria dell'attività di *coercitio* è riscontrabile nell'indeterminatezza e nel libero arbitrio del magistrato al momento dell'espletamento dei suoi doveri.

Il Mommsen specifica che “il diritto di coercizione e di pena è l'espressione pratica della sovranità e pertanto non funzione di questa o di quella magistratura ma funzione generale della magistratura”²⁴.

²³ Per molti dei riferimenti, delle indicazioni e degli approfondimenti sull'argomento, si è debitori alla monografia scritta da C. Cascione. *Tresviri Capitales. Storia di una magistratura minore*. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica dell'Università degli studi di Napoli, “Federico II”. Editoriale Scientifica, Napoli 1999.

²⁴ Cfr. T. Mommsen (1943) *Disegno del diritto pubblico romano*. Arangio-Ruiz V. (a cura di). Traduzione di P. Bonfante. Istituto per gli studi di politica internazionale,

Disponendo atti di *coercitio*, il magistrato esercita poteri di polizia e di controllo, accentrando il pieno possesso di polizia nell'*imperium*, elemento che gli permette arbitrariamente poteri di repressione e controllo. Il potere dell'*imperium* può, in un certo senso, essere contenuto e controllato per mezzo della *provocatio ad populum*.

Il carcere, pur non essendo considerato una pena nel diritto romano, era ricompreso tra quelle disposizioni di *coercitio*, strettamente legate all'attività di repressione penale del magistrato. Ma quale valore e significato bisogna riconoscere all'azione del magistrato e quali erano i magistrati aventi possibilità di comminare le attività di repressione penale entro cui annoveriamo il carcere?

Osservando, inoltre, la realtà del carcere dal punto di vista delle figure che intorno ad esso si sono mosse in momenti diversi della storia, accenneremo ai *tresviri capitales* e alle loro funzioni, chi erano e cosa sappiamo della loro istituzione.

Purtroppo su quest'aspetto pare sussistano una serie d'incertezze, non solo di tipo temporale connesse alla loro origine, ma molti dubbi sembrano riguardare le loro funzioni e il peso e il valore ad esse riconosciuto.

Secondo La Rosa²⁵, forse, l'unico testo storico che poteva informarci sull'istituzione dei *tresviri* sarebbe stato il libro XI delle *Storie* di Livio, andato perduto; in nostro aiuto è rimasta l'epitome che si limita, però, a fare solo un richiamo all'istituzione in analisi.

Un altro dato di cui disponiamo, e che permetterebbe di stabilire un primo confine temporale sull'istituzione dei *tresviri* è rappresentato da una fonte di Pomponio ma ritenuta dal Cascione un dato "scarno" e poco attendibile, così come altre fonti, sempre riconducibili allo stesso Pomponio²⁶.

Milano, p. 268-269.

²⁵ Cfr. F. La Rosa (1957) *Note sui "Tresviri Capitales"*. In *Labeo, III*. Rassegna di Diritto Romano. Istituto di Diritto Romano dell'Università di Napoli, (a cura di). Editore Jovene, Napoli, pp. 231-245.

²⁶ Cfr. *D. 1.2.3.28-29 e D. 1.2.3.32*.

Eodem tempore et quatuor viri, qui curam viarum gererent: et triumviri monetales, aeris, argenti, auriflatores: et Triumviri capiteles, qui carceris custodiam haberent: ut cum animadverti oporteret, interventu eorum fieret.

Quello stesso tempo si crearono quattro ufficiali che avessero cura delle strade, i triumviri monetali, incaricati di batter le monete di bronzo, di argento, di oro, ed i triumviri capitali che avessero cura della prigione, onde in caso si dovesse eseguire una condanna, si facesse col loro intervento²⁷.

Seguendo l'attenta ricostruzione operata da Cascione, la fonte citata unitamente agli altri dati cui si fa riferimento in nota costituirebbero per noi una serie di dati inaffidabili, e precisa che "la storiografia già da tempo ha rifiutato l'utilizzo dell'*Enchiridion* per un'affidabile ricostruzione della storia dei nostri magistrati, affidandosi invece ad un – almeno apparentemente – più saldo stralcio dell'*Epitome* liviana: Liv. *Per.* 11.8. *Triumviri capitales tunc primum creati sunt*"²⁸.

Il riferimento temporale di Livio, accolto sia da La Rosa sia dal Cascione et al., permette di collocare l'istituzione di tale magistratura minore tra il 290 e il 287 a. C., confermando, quindi, come ribadisce Cascione, l'inattendibilità su questo punto dell'*Enchiridion* di Pomponio.

Dall'epitome di Livio, però, non ci è dato capire, secondo La Rosa, se i triumviri fossero eletti dal popolo o se venissero eletti da qualche magistrato come suoi ausiliari, poiché il termine *creatio*²⁹ è adoperato nelle fonti in entrambe le accezioni.

La Rosa, inoltre, ritiene attendibile l'informazione tramandataci da Livio, in quanto, secondo lei, le informazioni veicolate dalla fonte trovano indiretto riscontro e conferma nella *lex papiria*, riportata a sua volta da Festo.

²⁷ Cfr. Pomponius. Digesto, 1, 2, 2, 30. Trad. da *Corpo del Digesto*. Vignali G. (a cura di) Pezzuti Editore, Napoli, 1856. Vol. 2, p. 79.

²⁸ C. Cascione op. cit. p. 6.

²⁹ Per approfondimenti e bibliografia sull'atto magistraturale della *creatio* e sul significato di "constituere" si rinvia a C. Cascione, *Tresviri Capitales. Storia di una magistratura minore*, op. cit., nota n.19, p. 10-11,

La legge, dunque, costituirebbe una conferma all'epitome liviana, "in quanto da essa si desume che, anteriormente alla sua emanazione, i *tresviri* già esistevano, avendo dato occasione a leggi e plebisciti"³⁰.

La stessa fonte liviana ha costituito un punto di partenza importante anche per lo studio dell'istituzione dei *tresviri* condotto dal Mommsen³¹, la cui opinione, che nel tempo ha fatto scuola, ha permesso di codificare aspetti importanti su questa questione.

"Alla magistratura suprema, soprattutto nella sua attività penale entro la cerchia cittadina, prestano mano i due questori di più antica creazione e i *tresviri* per le capitali, i primi in funzione fin dal principio della Repubblica, i *tresviri* in funzione alla metà del V secolo della città, gli uni e gli altri in origine aiutanti scelti dei consoli, più tardi assoggettati all'elezione popolare e quindi saliti al grado di magistrati"³².

Sappiamo che sul finire del periodo repubblicano, a Roma, si crearono una serie di altre magistrature di grado inferiore e di portata subordinata alle magistrature maggiori. Sono magistrature che nascono con caratteristiche ausiliarie, ossia di supporto a quelle già esistenti e caratterizzate da maggior rilevanza.

Tra queste magistrature repubblicane, il Mommsen comprende le figure dei *tresviri capitales*³³, istituzione che il grande studioso e storico tedesco fa risalire al V secolo, precisando che l'elezione comiziale venne forse estesa a questa carica solo un secolo dopo.

È sempre il Mommsen ad informarci in tal senso, specificando che le funzioni di questa magistratura minore, di supporto alla magistratura suprema, erano connesse soprattutto alla sorveglianza delle prigionie e al compito di sovraintendere alle esecuzioni capitali di soggetti già rinchiusi in prigione, che di norma avvenivano all'interno delle mura carcerarie, ad eccezione di quelle sentenze di morte emesse da generali e da tribuni. Solo in seguito pare che a questi magistrati sia stato attribuito l'incarico

³⁰ F. La Rosa. op. cit., p. 232.

³¹ Cfr. T. Mommsen, (1952) *Römisches Staatsrecht*. Leipzig, rist. 1887. Basel.

³² T. Mommsen *Disegno del diritto pubblico romano*, op. cit., p. 270.

³³ Cfr. P. Pecchiura (1970) (a cura di) Livio, *Storie*, Libro XXXI-XXXV 32, 26 U.T.E.T. Torino, p. 312-313. "*Triumviri carceris lautumiarum intentiorem custodiam habere iussi*". "Si ordinò ai triumviri capitali di custodire con maggior attenzione il carcere delle latomie".

di occuparsi della sicurezza pubblica, soprattutto quella notturna, ed anche per tale motivo assunsero la denominazione di *tresviri nocturni*³⁴.

Contestualmente a quest'ultimo incarico, si affiancò la facoltà di arrestare in via provvisoria quei soggetti violenti o in grado di creare disordine per le vie della città, e di "ammonire e castigare" soggetti renitenti ed inadempienti, utilizzando strumenti coercitivi in dotazione.

Inoltre, "i *tresviri* erano impiegati in veste di ufficiali ausiliari per la riscossione delle multe, "sia in funzione di giurati per alcune azioni formalmente civili, ma in realtà fondate sul delitto"³⁵.

Il Mommsen specifica che la magistratura, nonostante tutto il suo arbitrio, riguardo i mezzi di cui disponeva, dunque coercizione e pena, era limitata nell'attività di irrogare pene, in quanto non tutti i mali potevano essere inflitti, secondo il pensiero romano.

Il carcere in tal senso, non poteva essere prescritto se non in via provvisoria e, quindi, nessuna indicazione di tempo, sia in positivo che in negativo, poteva essere indicata "e non mai in forme aggravate sul genere dei lavori forzati. [...] Così di tutti i mezzi di coercizione (alcuni applicabili solo contro i soldati non vengono qui presi in considerazione) non restano che i seguenti cinque ed anche questi, come dimostrerò quanto segue, non hanno punto d'applicazione generale: [...] 4° L'arresto (*prensio*) egualmente permesso al solo magistrato avente diritto alla coercizione capitale, non può, come si disse, venire ordinato se non in via provvisoria, e data la legale indeterminatezza dei confini, è adibito spesso contro il cittadino disobbediente, ma non mai in forma di punizione per debiti. Un'eventuale fissazione di tempo non vincola né il magistrato che la ordina né molto meno il suo successore. Ad ogni modo a cagione per lo appunto della indeterminatezza dei confini, di fatto in questo modo può essere indotta una perdita piuttosto lunga e anche a vita della libertà"³⁶.

³⁴ Cfr. Paulus. Digesto 1.15.1. *Apud vetustiores incendiis arcendiis triunviri praeerant, qui ab eo quod excubias agebant nocturni dicti sunt.* "Presso gli antichi sovrastavano dei Triunviri allo allontanamento degl'incendi, i quali si dissero nocturni, poiché facevano la guardia di notte" Trad. da Corpo del Digesto. Vol 2. Vignali G. (a cura di) Pezzuti Editore, Napoli, 1856, p. 201, Vol 2.

³⁵ T. Mommsen *Disegno del diritto pubblico romano*, op. cit., p. 227.

³⁶ T. Mommsen *Disegno del diritto pubblico romano*, op. cit., p. 275.

L'aspetto più tipico, dunque, della competenza dei *tresviri* è racchiuso nella loro stessa denominazione, come specifica La Rosa, di cui abbiamo testimonianza nel passo di Pomponio, *Digesto* 1.2.2.30. sopra accennato.

Seguendo la ricostruzione di La Rosa, in conformità al carattere minore della loro magistratura, ma anche per via delle loro origini ausiliarie, i *tresviri* avevano come funzione principale quella di “eseguire le pene capitali e di custodire le carceri, come dice, appunto Cic. *De leg.* 3.3.6: “... vincula sontium servant, capitalia, vindicant”³⁷. Per La Rosa, quindi, i *tresviri* eseguivano materialmente le pene capitali senza avere, però, il potere di sentenziare e giudicare a tal riguardo, esercitando al contempo poteri di polizia al fine di tutelare e mantenere l'ordine pubblico e del buon costume.

A loro, dunque, venivano segnalati dai privati cittadini eventuali delitti, ed erano loro ad avere la competenza investigativa sul caso, ma sulla loro facoltà in materia di repressione criminale sussistono opinioni discordanti.

“Già nella letteratura sul diritto pubblico romano della prima Rinascenza esisteva una tradizione che affidava ai *tresviri* mansioni decisorie nel processo criminale”³⁸.

Anche il padre della moderna storiografia sull'antica Roma, B. G. Niebuhr, come pone l'accento Cascione, ha espresso idee simili, limitando il potere giurisprudenziale dei *tresviri* a casi di minore importanza.

Di opinione divergente, secondo quanto si legge nella puntuale monografia del Cascione, sarebbe stata la tesi seguita dal Kunkel, definita dal Cascione suggestiva, non completamente originale e ben ordita.

Per W. Kunkel, il collegio dei *tresviri* avrebbe avuto competenza nell'esercitare una vera e propria giurisdizione in materia criminale nei confronti di schiavi, soggetti facenti parte di uno strato sociale più basso della popolazione e di stranieri che avessero commesso reati comuni³⁹.

³⁷ F. La Rosa, op. cit., p. 233.

³⁸ C. Cascione, op. cit., p. 85.

³⁹ Si rileva l'attenta, puntuale e nitida analisi condotta da Cascione sulla tesi sostenuta dal W. Kunkel, a cui si rinvia per approfondimenti e riferimenti bibliografici di indi-

Lo stesso Cascione, pur riportando e prendendo in analisi, punto per punto, le tesi sostenute dal Kunkel, con dovizia di particolari e fonti, non ne condivide le posizioni, in particolare denuncia la mancanza di “un’espresa rappresentazione del momento giurisdizionale” negli esempi di processi penali di cui parla il Kunkel, attinti dai testi di autori latini antichi e in cui, secondo il Kunkel, emergerebbero elementi in grado di testimoniare, invece, l’esistenza di una competenza giurisdizionale dei *tresviri*.

È questo un aspetto molto importante e delicato, capire se i *tresviri* avessero competenze giurisdizionali o invece le loro funzioni fossero solo di tipo coercitivo e di controllo è determinate, poiché ciò ci costringerebbe a leggere il loro grado di coinvolgimento con la realtà del carcere in chiave diversa.

Gli studi che negli anni sono stati condotti in merito alle competenze dei *tresviri* hanno stabilito che l’aspetto preponderante connesso alle loro funzioni e mansioni riguardasse sia le cosiddette funzioni di polizia sia il servizio di pubblica sicurezza, “inquadrando in modo più o meno organico nell’ambito di quella serie di attività che a Roma, ci riferiamo al periodo repubblicano, si intersecavano nella c.d. *tuitio urbis*”⁴⁰, ossia difesa o protezione della città di Roma.

Come rileva Cascione, però, su questo punto, la moderna storiografia sembra avanzare delle riserve, polemizzando sul concetto e sul significato del termine “polizia” e al valore che si sarebbe dovuto attribuire a questo nome con riferimento all’esperienza della Repubblica romana, “pervenendo all’inutilizzabilità del termine, così come modernamente inteso, perché importa una stratificazione di significati inapplicabili alle società premoderne”⁴¹.

Questa constatazione ci spinge a riflettere su quale potesse essere il significato che noi moderni dovremmo attribuire alla prassi di polizia e controllo nella Roma imperiale al fine di poter giustificare il coinvolgimento dei *tresviri* con il mondo carcerario di Roma antica.

scusso valore e utilità.

⁴⁰ C. Cascione, op. cit, p. 117-8.

⁴¹ C. Cascione, op. cit, p. 119.

In tal senso, uno studio condotto da W. Nippel “ha cercato di dimostrare che i modi e i metodi reali del potere repubblicano a difesa dell’ordine pubblico furono anche concettualmente ben distanti dalla moderna idea di polizia”⁴².

Le esigenze di sicurezza e controllo sociale erano diverse da quelle che potrebbero essere per noi oggi, la stessa percezione dei rischi e della paura era connessa ad eventi e problematiche connaturate al tempo storico in cui si palesavano. È necessario, quindi, per cercare di comprendere cosa significasse per i *tresviri* condurre azioni di polizia e controllo sociale, provare ad allontanarci dai nostri schemi interpretativi e abbandonare le nostre modalità di catalogare situazioni ed eventi storici, soprattutto se lontani da noi di molto tempo.

Quasi certamente, come specifica il Cascione, ai *tresviri* è stata attribuita la facoltà di tutori dell’ordine pubblico, ossia, quotidianamente, avevano il compito di manifestare il potere.

Ricompresi in questa facoltà, ritroviamo sia il carcere sia la frusta, definiti mezzi correzionali e punitivi, in grado di dare una lezione dimostrativa, possibile esempio intimidatorio verso la società. In fondo, molte delle loro azioni repressive avevano natura pubblica, di conseguenza, la pena stessa, (o, meglio, la punizione non ben definita penalmente e giuridicamente), diveniva pubblica, caricandosi di una funzione sociale ed intimidatrice, quasi deterrente.

Il carcere, dunque, come strumento punitivo e non pena in sé modulata sul tempo, avrebbe avuto come fine anche quello di controllo sociale.

Il Cascione vi rintraccia tra i possibili impieghi anche quello correzionale; il carcere, dunque, luogo fisico dove molti cittadini potevano trascorrere del tempo in relazione alla loro condotta.

In tal senso, al carcere, concepito come luogo di passaggio per i condannati in attesa di esecuzione o per gli indiziati in attesa che venissero espletati tutti i passaggi del processo a loro carico, vi si affianca una funzione secondaria ma rilevante: il carcere come luogo destinato a consentire il recupero del malcapitato.

⁴² C.Cascione, op. cit, p. 120.

Stando così le cose, la permanenza in carcere doveva essere breve, considerata spesso la leggerezza del reato.

L'azione dei *tresviri* di condurre o far condurre in carcere il soggetto perturbatore dell'ordine pubblico o della quiete notturna era più un gesto punitivo temporaneo che duraturo e, spesso, in alcuni casi, senza necessità di attendere alcun processo.

A quest'osservazione, è possibile avvicinarne un'ulteriore, ipotizzata dal Cascione, secondo cui, andando un po' contro la tesi generale che vede il carcere come luogo di custodia non permanente, sarebbe possibile ipotizzare un impiego dello stesso in alcuni momenti della storia romana come moderno ergastolo⁴³, forse, in linea con quanto sostenuto da Brasiello sull'esistenza dell'*aeterna vincula*.

Alla luce di quanto documentato, è possibile asserire che a Roma fosse molto sentita la tutela della sicurezza pubblica e sociale, perseguita attraverso un'attività di polizia che non richiedeva necessariamente una prassi giurisdizionale.

In tal senso, si giustificano molte delle funzioni di pubblica disciplina, quali carcerazioni e frusta, di cui erano responsabili i *tresviri*. Questo li autorizzava ad esercitare anche attività inquisitoria essendo loro titolari di poteri che si sostanziavano nella prassi di *coercitio* verso coloro che disturbavano o mettevano a rischio la quiete pubblica.

L'attività coercitiva contemplava l'azione di *ductio* del soggetto in carcere o in *vincula publica*, come a volte si può leggere nelle fonti e, spesso, si è pensato che i *tresviri*, oltre che essere responsabili delle esecuzioni capitali, ne fossero anche gli esecutori materiali.

In realtà, sappiamo che i *tresviri* avevano sì una sorta di responsabilità generale sul carcere, dove erano presenti in qualità di ispettori, ma è da escludere che fosse affidata a loro l'esecuzione materiale delle condanne a morte, ossia dello strangolamento.

Nella maggior parte dei casi, la loro presenza durante le esecuzioni altro non era che una sorveglianza.

A tal proposito, il Cascione rileva che i *tresviri* si avvalevano di personale subalterno, gli ausiliari dei *tresviri*, che presiedevano ad un con-

⁴³ Cascione, op. cit. 142-143.

trollo continuo all'interno del carcere; a loro era sottoposto il *caruifex*, il materiale esecutore delle sentenze capitali.

Oltre tali figure, sono attestati altri soggetti che dovevano essere in numero di otto e, solitamente, erano schiavi pubblici, "deputati alle fustigazioni di quanti avessero subito un atto coercitivo che prevedeva *l'in carcerem ductio*"⁴⁴.

Con molta probabilità, come si legge in Cascione, la *custodia carceris* pare sia stata l'ultima competenza affidata ai *tresviri* quando iniziarono ad essere loro sottratte le funzioni di polizia.

Architettura ed ubicazione del primo carcere di Roma antica: il *Carcer-Tulliano* al Foro romano. Brevi cenni storici

Di là da quelle che siano state le sue funzioni e le modalità di impiego in tempi e circostanze diverse, è possibile asserire con certezza che il carcere abbia trovato un circoscritto impiego nel diritto penale romano e in fasi specifiche della prassi repressiva di questa civiltà antica.

Come già detto, ne abbiamo diretta testimonianza, non solo, attingendo al corpus giuridico e storico letterario giunto fino a noi, ma le stesse strutture architettoniche o i luoghi fisici ad uopo adibiti avvalorano tale circostanza.


Un chiaro esempio in tal senso è costituito dal *Carcer-Tullianum* e dalle sue vicissitudini di carattere storico-architettonico.

Nonostante l'esistenza di strutture architettoniche nate con la finalità di recludere o contenere soggetti in attesa di giudizio o in attesa di scontare una pena per illeciti commessi, sappiamo che la prigionia antica, sia in senso fisico sia ideologico-giuridico, non ha avuto le caratteristiche e le peculiarità che furono proprie del carcere e, più precisamente, della pena del carcere tipica dei moderni sistemi penitenziari, realtà, questa, sconosciuta al contesto storico e sociale romano anche per la peculiare concezione che questo popolo ha attribuito al concetto di pena e diritto di punire delineatosi nel corso dello scorrere di un tempo storico, sociale e giuridico.

⁴⁴ C. Cascione, op. cit., p. 81.

Il Carcer Tulliano viene ritenuto il più antico carcere della storia di Roma ma, naturalmente, non l'unico dell'antichità, stando alle testimonianze contenute nelle fonti, in alcune delle quali troviamo ampi riferimenti⁴⁵.

Alle pendici del Campidoglio, prospicienti il Foro Romano, trova ubicazione il suddetto carcere, più precisamente, collocato tra le fondazioni dell'attuale Chiesa Dei Falegnami, in Roma.



Si ritiene sicura la corrispondenza tra l'edificio antico e l'identificazione del carcere, ancora esistente ai piedi del Campidoglio, oggetto di una nuova serie di restauri terminati nel 2016.

Grazie a testimonianze storico-letterarie, tra tutti quella di Plinio, sappiamo che il Carcer era posto ad ovest della Curia Romana, nelle immediate vicinanze del Tempio della Concordia e, comunque, in prossimità del Foro.

⁴⁵ Cfr. M. Beltrami-Scalia (1867) *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*. Tipografia G. Favale e Comp., Torino.

Secondo quanto ha rilevato Coarelli⁴⁶, i resti che oggi possiamo visitare sono perfettamente coincidenti con quanto è possibile leggere sui testi degli autori antichi.

Ciò che conserviamo è, però, solo una parte di quella che era l'antica struttura del Carcer e, precisamente, la sezione più interna e sotterranea, denominata Tullianum.

Sull'attribuzione di questo nome esistono diverse opinioni e linee di pensiero; si ritiene, infatti che, essendo stata questa sezione opera di Servio Tullio, da lui abbia derivato il nome che è giunto sino a noi.

Altri ritengono che il nome derivi da Tullio Ostilio, anche se questa linea di pensiero sembra poco pertinente, considerando che la costruzione del Carcer è da attribuirsi, come testimonia Livio, con considerevole sicurezza ad Anco Marzio,

Quiritium quoque fossa, haud parvum munimentum a planioribus aditu locis, Anci regis opus est. Ingenti incremento rebus auctis, cum in tanta multitudine hominum, discrimine recte an perperam facti confuso, facinora clandestina fierent, carcer ad terrorem increscentis audaciae media urbe imminens foro aedificatur. Nec urbs tantum hoc rege crevit sed etiam ager finesque⁴⁷.

Attenendosi ad alcune fonti di tipo storico letterario, l'edificio di età repubblicana, secondo l'archeologa P. Fortini⁴⁸, sarebbe stato una prigione di massima sicurezza per i nemici dell'Urbs, condannati a morte.

⁴⁶ Cfr. F. Coarelli, (1995) *Roma. Guide archeologiche di Roma*. Laterza. Roma-Bari.

⁴⁷ Cfr. L. Perelli (1974) (a cura di) Tito Livio, *Ab Urbe condita. Libri I-V (Libro I, 33, 7)*. Classici Latini. Collezione fondata da A. Rostagni, Diretta da I. Lana. Utet, Torino, pp. 202-203. Trad.: "Anche la fossa dei Quiriti importante difesa per impedire l'accesso dalla parte pianeggiante è opera di Anco. Essendo di molto aumentata la popolazione della città, poiché con tanta folla di uomini, essendosi smarrita la destinazione tra le azioni giuste e le ingiuste, avvenivano dei delitti senza che se ne scoprisse l'autore, fu costruito nel centro della città un carcere, per intimorire la crescente audacia criminosa. E non solo la città si ingrandì sotto questo re, ma anche il suo territorio".

⁴⁸ P. Fortini, *La memoria nella trasformazione. L'esempio del Carcer- Tullianum nel Foro Romano*. In Relitti riletti, pp. 431-480.

Secondo le ricostruzioni condotte dalla stessa Fortini, pare che in questo carcere non solo fossero gettati i nemici della Città ma di essi, una volta entrati nelle strutture sotterranee, non si aveva più notizia.

“Una rampa di scale conduce al livello antico. [...]. Da un’apertura, probabilmente moderna, si passa in una stanza di pianta trapezoidale, costruita in blocchi di tufo di Monteverde e dell’Aniene. [...] L’ingresso originario era forse costituito da una porticina a livello più alto del pavimento attuale, ora murata, che si apriva nella parte destra⁴⁹.”

Secondo quanto evidenziato dal Coarelli, oltre la suddetta porta, lungo le pendici del Campidoglio, dovevano essere collocati gli altri ambienti della prigione, conosciuti con il nome di Lautumiae, poiché ricavate entro antiche cave di tufo, sull’esempio delle cave siracusane.

Una singolare particolarità risiede nella presenza sul pavimento di un foro circolare, ritenuto l’unico ingresso che poteva permettere di accedere agli ambienti sottostanti.

Passando per il foro, (oggi si utilizza una moderna scala) si giungeva ad una nuova sezione del Carcer, di forma circolare, costruita interamente in blocchi di peperino.

Nel corso dei secoli, soprattutto tra il XVII e il XIX, diversi sono stati gli studi e le dissertazioni che si sono scritte riguardo il Carcere-Tulliano e il suo utilizzo, ma l’argomento che ha suscitato maggiori disquisizioni e incertezze ha riguardato la sua collocazione e la sua morfologia architettonica, nonché le modalità d’uso dei suoi ambienti in relazione anche alle diverse tipologie di soggetti che qui venivano destinati.

Di notevole rilievo, è il contributo del Bombardino⁵⁰ (1666-1726), nobile padovano, che dedicò un’accurata monografia in lingua latina alla storia delle carceri antiche, al loro uso, e all’evoluzione degli istituti.

Il contributo e la dottrina in esso trattata è ritenuta dottissima dagli antichi repertori bibliografici, considerato il primo trattato dedicato al carcere nella storia, nonché testimonianza di notevole valore culturale

⁴⁹ F. Coarelli, *Roma*, op. cit., p. 79.

⁵⁰ Cfr. A. Bombardino *De carcere, et antiquo ejus usu ad haec usque tempora deducto tractatus in duas partes distributus, quarum altera Historiam carceris, altera praxim complectitur*. Patavii, Typis. Sem. MDCCXIII. Apud Joannem Manfrè.

e storico, come testimoniano anche le cronache de *Il Giornale de' letterati d'Italia*.

Il Bombardino divide la sua opera in due distinte sezioni, l'una dedicata alla storia del carcere e al suo impiego, con dovizia di particolari riguardanti l'origine e i significati che sia storicamente sia etimologicamente gli sono stati attribuiti, et "altera praxim complectitur".

Nonostante però l'indiscussa scientificità della sua opera, alcune delle sue posizioni, soprattutto quelle riferite all'ubicazione precisa del Carcere Tulliano, sembrano essere messe in discussione da eruditi del tempo e studiosi più moderni, tra questi il Cancellieri che sulla posizione del carcere esposta dal Bombardino nutre non poche perplessità.

"CARCERE MAMERTINO. Vicino al detto tempio della Concordia si trova effettivamente esistere come è da Dione indicato il celebre più che grande Carcere Mamertino edificato da Anco Marzio e quindi da Servio Tullio aumentato di una camera sotterranea per cui fu chiamato anche ora Carcere Tulliano. Per essere stato questo carcere consacrato sino dai tempi antichi all'apostolo S Pietro si trova ancora in gran parte conservato. Le moderne scale situate nella fronte di questo carcere hanno evidentemente conservata la stessa posizione delle celebri scale Gemonie che dal carcere superiore discendevano nel foro"⁵¹.

Di notevole valore storico sono le indicazioni, riguardanti sempre l'architettura del Tulliano, contenute ed esposte da L. Canina⁵² in una delle sue maggiori opere.

Riferendosi nel Cap. V ai Fori e alla Basiliche di Roma ed, in particolare, all'architettura del Carcere Tulliano, il Canina scrive che "il carcere non consisteva già presso gli antichi in vasti fabbricati, come sono quei nei tempi nostri, ad uguale uso destinati; perché sembra che essi solo per breve tempo tenessero i rei rinchiusi in carcere, né che i loro processi si

⁵¹ L. Canina (1931) *Indicazione topografica di Roma Antica. Dai tipi dello stesso Canina*. Roma, pp. 131-32.

⁵² L. Canina (1840) *L'architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti*. Tomo VIII, sez. III, Architettura Romana, parte seconda (1834-42). Per i tipi dello stesso Canina, Roma.

protraessero sì a lungo; ma siffatte fabbriche erano composte più comunemente di un solo locale assicurato con i muri”⁵³.

Anche il Canina è concorde nel ritenere che il Carcer- Tulliano sia stato il primo carcere ad essere edificato in Roma per opera del re Anco Marzio, come tramandatoci dal testo di Tito Livio, testimonianza per noi di notevole valore, già evidenziata.

In tal senso, l’Autore precisa che “il primo carcere stabilito in Roma fu quello formato in principio da Anco Marzio, entro certe cave di pietra ai piedi del Campidoglio e sovrastante al Foro Romano, e poscia accresciuto da Servio Tullio di un’altra parte sotto terra, onde si disse così per una parte carcere Mamertino e per l’altra Tulliano”⁵⁴.

Stando al Canina, il carcere pare fosse costituito da una sola camera sotterranea di forma “quasi semicircolare” nella quale si poteva accedere dall’alto solo tramite un foro piuttosto stretto. Nella parte superiore si trovava una seconda sezione architettonica ricavata sulla roccia e di forma irregolare.

Proseguendo nella ricostruzione storica, ed in parte architettonica, del carcere romano, anche F. Cancellieri in un suo saggio⁵⁵, antecedente al Canina, affronta in maniera articolata e sistematica le vicende e la storia del carcere romano.

L’opera del Cancellieri racchiude una serie importante, non solo di fonti sulle vicende riguardanti l’evoluzione storica e sociale del carcere Tulliano ma a questa affianca una serie di argomentazioni e riferimenti a fonti ecclesiastiche di notevole interesse.

L’opera si divide in ben ventiquattro capitoli, ognuno dei quali dedicato ad aspetti distinti riferiti al Carcer romano in esame.

Le sezioni dedicate allo studio sull’esatta ubicazione del Carcere Tulliano detto anche Mamertino sono di particolare interesse storico poiché ci restituiscono una serie di informazioni determinanti sull’esistenza del suddetto carcere in epoca romana.

⁵³ L. Canina, *L’architettura*, op. cit. pp. 326-327.

⁵⁴ L. Canina, *L’architettura*, op. cit. p. 327.

⁵⁵ Cfr. F. Cancellieri (1788) *Notizie del Carcere Tulliano detto poi Mamertino alle radici del Campidoglio ove fu rinchiuso S. Pietro e delle catene con cui vi fu avvinto prima del suo martirio raccolte da F. Cancellieri*. Per Luigi Perego Salvioni Stampatore in Vaticano.

L'apertura di questa sezione del testo prende lo spunto dalle tesi del Bombardino, secondo il quale il Carcere Tulliano non era quello che oggi conosciamo e che sappiamo esistere sotto la Chiesa dei Falegnami.

Il Bombardino sosteneva che il Carcere Tulliano si trovasse in quella che, geograficamente e spazialmente, era considerata la nona regione di Roma e, precisamente, "dov'è la diaconia di San Nicola in Carcere".

Ma il Cancellieri non condivide le argomentazioni del Bombardino e, argomentando intorno alla tesi del Bombardino, specifica che "Roma fu chiamata felice dal poeta Aquinate, perché ne' primi tempi non ebbe, che il solo Carcere Tulliano, detto anche Barathrum, e Rubor Tullianum, nell'ottava regione, vicina al Foro. Ma poi ne fu eretto un altro nella nona del Circo Flaminio da Claudio Decemviro, che da molti è stato creduto l'antichissimo Carcere Tulliano. Poiché vedendo nominato questo del Foro in varj Atti de' Martiri, e presso antichi scrittori col titolo di Carcere Mamertino, han creduto, che sia diverso dal Tulliano, da loro situato dove ora è la Diaconia di S. Nicola in Carcere. Questa opinione con grande apparato di ragioni dal Cardinal Baronio, seguito da molti, e particolarmente da Giusto Ricquio e da Antonio Bombardino"⁵⁶.

Con molta probabilità, gli eruditi citati dal Cancellieri, tra cui il Bombardino, erano stati tratti in inganno dall'esistenza del secondo carcere costruito nella nona regione e posteriore al Tulliano, detto anch'esso Mamertino che nulla aveva a che fare con il Tulliano.

Il Cancellieri, a sostegno delle sue tesi, adduce una serie di fonti storiche a dimostrazione che il sito del Carcere Tulliano non può essere altrimenti che quello posto vicino al Foro di Roma e aggiunto ad una struttura già esistente voluta dal Re Anco Marzio, come ci riporta il passo di Livio, e a cui fa riferimento anche Varrone.

"Carcer a coercendo, quod exire prohibentur. In hoc pars quae sub terra Tullianum, ideo quod additum a Tullio rege. Carcer deriva da coercere, (chiudere dentro) perché i reclusi non possono uscire. La parte sotterranea di esso si chiama Tullianum, perché fu aggiunta dal re Tullio. Poiché a Siracusa il luogo dove sono custoditi i detenuti per motivi penali è chiamato Latomiae (cave di pietra), da questo nome

⁵⁶ F. Cancellieri, op. cit. p. 6.

è derivato il termine *lautumia*, perché anche da noi in quel luogo vi erano cave di pietra⁵⁷.

Ulteriore e rilevante fonte storica ci è tramandata dallo scrittore latino Sallustio, attraverso la quale non solo attingiamo ad una serie di informazioni riguardanti l'aspetto esclusivamente spaziale e topografico del carcere, ma di notevole valore storico sono le indicazioni sull'uso che del carcere veniva fatto in Roma, con accenni a probabili figure preposte allo svolgimento di alcuni aspetti riguardanti la repressione criminale romana. Sallustio scrive:

1 Postquam, ut dixi, senatus in Catonis sententiam discessit, consul optimum factu ratus noctem, quae instabat, antecapere, ne quid eo spatium novaretur, tresviros, quae supplicium postulabat, parare iubet. 2 Ipse praesidiis dispositis Lentulum in carcerem deducit; 3 idem fit ceteris per praetores. Est in carcere locus, quod Tullianum appellatur, ubi paululum ascenderis ad laevam, circiter duodecim pedes humi depressus. 4 Eum muniunt undique parietes atque insuper camera lapideis fornicibus iuncta; sed incultu, tenebris, odore foeda atque terribilis eius facies est. 5 In eum locum postquam demissus est Lentulus, vindices rerum capitalium, quibus praeceptum erat, laqueo gulam fregere. 6 Ita ille patricius ex gente clarissima Corneliorum, qui consulare imperium Romae habuerat, dignum moribus factisque suis exitium vitae invenit. De Cethego, Statilio, Gabinio, Caepario eodem modo supplicium sumptum est⁵⁸.

⁵⁷ A. Traglia (1974) (a cura di) *Opere di Marco Terenzio Varrone. De Lingua latina*, Libro V, 32, 151-152. Classici Latini. Collezione fondata da A. Rostagni, Diretta da I. Lana. Utet, Torino, p. 151.

⁵⁸ Traduzione del passo: *dopo che, come ho detto, il Senato approvò la proposta di Catone, il console, che riteneva che la cosa migliore da fare fosse anticipare la notte che incombeva, perché nulla di nuovo accadesse nel frattempo, ordina ai tresviri capitales di preparare tutto ciò che l'esecuzione capitale richiedeva; egli stesso, disposti presidi armati, conduce in carcere Lentulo. La stessa cosa accade agli altri tramite i pretori. C'è nel carcere un luogo che viene detto Tulliano, quando si sale un po' a sinistra, scavato per circa dodici piedi dal livello del terreno. Dei muri lo circondano da ogni parte e sopra una volta contigua retta da archi di pietra; ma il suo aspetto è terribile e spaventoso per lo squallore, l'oscurità e la puzza. Dopo che Lentulo venne calato in quel luogo, i boia, come era stato loro ordinato, lo strozzarono con un cappio. Così quel patrizio che discendeva dalla gens famosissima dei Cornelii, che a*

Tra le pagine del saggio del Cancellieri emerge con veemenza la volontà e la necessità di smentire molte delle posizioni prese dal Bombardino e dal Baronio sul sito preciso del Carcer Tulliano e dell'appellativo di (Mamertino) che gli era stato dato.

Per i Cancellieri, il Carcer Tulliano non corrisponde in nessuna parte al carcere di cui parla il Baronio, secondo cui, il Carcer, di cui parla anche Livio, sarebbe stato quello dove è stata poi costruita la Chiesa di San Nicola in Carcere, carcere anch'esso, però, detto Mamertino.

Secondo il Cancellieri, quando Livio sostiene che il Carcere venne costruito da Anco Marzio in "media Urbe" significava che era stato edificato vicino alla "Colonna Milliaria", collocata vicino al Tempio di Saturno, chiamata anche "Umbilicus Urbis", perché in quel punto tutte le strade avevano fine.

Allo stesso tempo, la descrizione dataci da Sallustio non basta a sostenere la tesi del Baronio, giacché ogni carcere, in linea generale, presenta caratteristiche architettoniche similari, essendo preposto a scopi medesimi. Va da sé che tale descrizione poteva andare bene sia per il Carcere di cui parlava il Baronio sia per il carcere di cui parla il Cancellieri.

Inoltre, la tesi del Baronio non aveva ragion d'esistere, anche perché, come fanno notare l'Ugonio, il Donati e il Nardini, il Foro risultava comunque lontano dalla Chiesa di San Nicolò, molto più vicina, invece, alla Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami.

Quando Rufo e lo stesso Vittore pongono il Tullianum nella regione del Foro, che era la regione ottava e non la nona, intendevano riferirsi non certo al Carcere di San Nicolò.

A supporto delle tesi del Cancellieri, vi è anche la testimonianza di Vitruvio il quale, nel Libro V, Cap. II del *De Architettura*, pone il carcere romano vicino alla Curia, all'erario e al Foro, sostenendo che erano luoghi molto attigui.

Per avere conferma di ciò, può essere sufficiente osservare le disposizioni spaziali di suddetti edifici o fabbriche, come le chiama Vitruvio, riportate su pianta e riferite all'architettura e allo spazio nel Foro Romano antico. Si noterà, infatti, la vicinanza spaziale degli edifici al sito su cui era stato costruito il carcere tulliano.

Roma aveva rivestito la carica di console, trovò una fine degna dei suoi costumi e dei suoi misfatti. Cetego, Statilio, Gabinio e Cepario vennero giustiziati allo stesso modo.

Il Baronio, con molta probabilità, è convinto che il Carcere, edificato da Anco Marzio, si trovi nella nona regione, persuaso dal fatto che anche a quest'ultimo come all'altro, era stato dato l'appellativo di Tullianum.

Secondo il Cancellieri, questo appellativo dato alla Chiesa di San Nicolò in Carcere è solo una scelta successiva, di epoca recente, voluta impropriamente dal popolo, e non sarebbe un caso isolato, stando agli esempi adottati dal Cancellieri. "Non è dunque da farsi verun caso, se alla prima, ed antica denominazione di S. Nicolò in Carcere, sia stata aggiunta quella di Tulliano"⁵⁹. Il Cancellieri non nega che nel sito della Chiesa di S. Nicolò sia esistito un carcere, certo non era, però, il Tullianum.

Allo stesso tempo, invita a non ritenere fondata la testimonianza di Giovenale, il quale afferma che "in tempo de' Tribuni della Plebe, o de' tribuni Militari sia stato a Roma un sol Carcere". Questo, secondo il Cancellieri e il Donati non poteva essere possibile, "perché i Tribuni Militari, durati poco tempo, non dovevano considerarsi dal Poeta; come neppure què della Plebe, che non solo durarono dopo le Carceri accresciute, ma avendo per uffizio di raffrenare soltanto il rigore de' consoli, e de' Pretori non ebbero mai suprema autorità di castigare. Pertanto i tribuni accennati da Giovenale erano i Capi delle Tre Tribù, che a'tempi dei re erano i supremi Magistrati"⁶⁰.

Per il Cancellieri, dunque, l'ubicazione del carcere è la stessa riconosciuta anche dal Canina, il quale ritiene che l'appellativo di Carcere Tulliano sarebbe una derivazione da Servio Tullio, il re di Roma, che successe ad Anco Marzio e che operò una serie di ampliamenti alla struttura del carcere già preesistente.

Stando al Cancellieri, il carcere fu costruito senza alcuna porta, ma nel momento in cui divenne un luogo sacro, vi furono aperti due ingressi. Sull'ampliamento operato da Servio è concorde anche l'Amidei.

La sezione detta "Tullianum o Robur, prima che i Cristiani vi facessero una scala si scendeva per un foro del carcere superiore, "ed ivi gettandosi i malfattori dicevano precipitati come dalla Rupe Torpeja, alle volte v'erano calati con funi, come seguì di Giugurta Re di Numidia fattovi perire di fame".

⁵⁹ F. Cancellieri op. cit. p. 14.

⁶⁰ F. Cancellieri op. cit. p. 18.

La facciata del Carcere non era rivolta direttamente al Foro. Al lato vi erano le Scale Gemonie, dalla cui posizione si deduce che “il carcere non aveva porte in piano, né in faccia, ma appoggiata al Campidoglio nella parte di dietro; avendo l’entrata di dietro con un ponte, di dove i carnefici, dopo avere uccisi i rei in prigione, li traevano in alto per lasciarli avanti al Carcere a vista di tutti, gettandoli poi per le Gemonie”⁶¹

Anche il Cancellieri vi evidenzia la presenza di due sezioni architettoniche, l’una sovrastante l’altra, e collegate da un foro attraverso il quale si facevano calare i colpevoli. La sezione riportata illustra la conformazione spaziale della struttura detentiva.



Sezione del Carcere Mamertino: 1. Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami; 2. Cappella del SS.mo Crocifisso; 3. Carcer; 4. Tullianum.

⁶¹ F. Amidei (1741) *Roma antica distinta per regioni secondo l'esempio di Sesto Rufo, Vittore e Nardini*, Tomo I, Roma, pp. 90-91.

In corrispondenza del primo foro, il Cancellieri ne descrive un secondo, posizionato sul pavimento del piano successivo. Anche questo foro era utilizzato per calare i rei nella parte inferiore, quella più sotterranea, detta Tulliano. È questa la sezione che le fonti attribuiscono all'opera di Servio Tullio, che "fabbricolla a guisa delle Latomie Dionisiane di Siracusa, e che fu poi chiamata Baratro, e Robore Tulliano".

"La necessità di punire i delitti, e di reprimere l'audacia del Popolo di Quirino, costrinse Anco Marzio ad erigere il primo, e Servio Tullio ad aggiungervi il secondo. Lo stesso bisogno indusse tutti gli altri Legislatori, e i Capi delle Nazioni di costruire questo luogo penale, che ora prese il nome del suo fondatore, ora dell'uso, a cui era destinato, ed ora della sua medesima forma"⁶².

Con molta probabilità, a Roma non esisteva un'unica prigione, sia per motivi demografici sia per necessità connesse alla gestione della sicurezza e dell'ordine sociale in alcuni momenti storici particolari.

Lo stesso carcere, sicuramente posto nella regione nona di Roma cui fa riferimento il Baronio, motivo della querelle con il Cancellieri ed altri, ne è una testimonianza importante.

Conclusioni

Il fugace sguardo rivolto ad un mondo passato lontano ha permesso, pur nella sua sinteticità, di avere contezza di quale fosse lo sfondo giuridico, sociale e storico entro cui si collocava il carcere dell'antichità.

Presso i popoli antichi, (come anche nell'esperienza greca, in parte), la prigione e l'incarceramento hanno assolto alla funzione di custodia del reo in attesa di giudizio, ma anche a luogo di momentanea custodia per soggetti perturbatori della sicurezza pubblica.

In altri casi, il carcere venne impiegato come luogo di custodia in attesa che il reus condannato attendesse di essere condotto all'esecuzione finale.

⁶² F. Cancellieri, op. cit. pp. 3-4.

Il carcere come pena modulata su un quantum di tempo da attribuire in relazione al reato commesso pare non abbia avuto realizzazione, almeno dal punto di vista giuridico, nell'esperienza romana. Non esisteva nessuna normativa che riconosceva nella prigione una vera pena da comminare in sede processuale.

Certamente, abusi e scostamenti dalla prassi legalmente riconosciuta non sono da escludersi.

Scuole di pensiero giuridico riconoscono che casi di carcerazione a scopo di pena si siano verificati, poteva succedere che le carcerazioni si protrassero per molto tempo facendo sì che il recluso a volte perdesse la vita nei sotterranei della prigione. Nonostante, però, il diritto romano non contemplasse il carcere come pena, nei *Digesti* è attestata una particolare attenzione ed un specifico interesse per la custodia del reus o presunto tale, e dei suoi diritti. Molti passaggi, soprattutto dei *Libri terribili* danno contezza di questo aspetto.

La volontà di riconoscere nella carcerazione la funzione di custodia è persistita almeno fino all'età moderna; la caduta, successivamente, degli ultimi baluardi medievali ha decretato in parte anche lo sfaldarsi di questa antica pratica.

Bisognerà attendere il secolo XIX, secolo nel quale la prigione diverrà la pena per eccellenza, una pena modulata su un quantum di tempo determinato in relazione al reato commesso.

Alla luce di ciò, definire con sicurezza i contorni giuridici e sociali dell'impiego del carcere e il suo significato ideologico nel diritto romano, pone problematiche che non sempre trovano una soluzione univoca ed esauriente. Spesso, l'estensione temporale e il mutare del pensiero giuridico, e la dimensione storica, da un lato suggeriscono e offrono spunti d'indagine, stimolando al confronto, dall'altro custodiscono gelosamente verità che non sempre l'attenta ricerca e la volontà di pervenire a verità storico-giuridiche riescono a far emergere, persuadendo ad una momentanea sospensione del giudizio in tal senso in attesa di nuovi spunti d'indagine.

Bibliografia

- Amidei, F. (1741) *Roma antica distinta per regioni secondo l'esempio di Sesto Rufo, Vittore, e Nardini*. Tomo I. Roma.
- Balzarini, M. (1993) *Il problema della pena detentiva nella tarda Repubblica: alcune aporie*. In Studi economico-giuridici. Atti del deuxième colloque de philosophie penale. Vol. 54: 1991-1992. Cagliari, 20-22 aprile 1989. Jovene, Napoli.
- Balzarini, M. (1984) *Pene detentive e "cognitio extra ordinem" criminale*. In *Sodalidas*, 6. Napoli, p. 2865-90.
- Beltrami-Scalia, M. (1867) *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*. Tipografia G. Favale e Comp., Torino.
- Betti, E. (1968) *"Jurisdictio praetoris" e potere normativo*. In *Labeo*, 14, p. 7-23.
- Biondi, B. (1957) *Il diritto romano*. Licinio Cappelli Editore, Bologna.
- Bombardini, A. *De carcere, et antiquo ejus usu ad haec usque tempora deducto tractatus in duas partes distributus, quarum altera Historiam carceris, altera praxim complectitur*. Patavii, Typis. Sem. MDCCXIII. Apud Joannem Manfrè.
- Brasiello, U. (1937) *La repressione penale in diritto romano*. Jovine, Napoli.
- Cascione, C. (1999) *Tresviri Capitales. Storia di una magistratura minore*. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica dell'Università degli Studi di Napoli, "Federico II". Editoriale Scientifica, Napoli.
- Cancellieri, F. (1788) *Notizie del Carcere Tulliano detto poi Mamertino alle radici del Campidoglio ove fu rinchiuso S. Pietro e delle catene con cui vi fu avvinto prima del suo martirio raccolte da F. Cancellieri*. Per Luigi Perego Salvioni Stampatore in Vaticano.
- Canina, L. (1831) *Indicazione topografica di Roma Antica*. Dai tipi dello stesso Canina. Roma.
- Canina, L. (1840) *L'architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti*. Tomo VIII, sez. III. Architettura Romana. Parte seconda (1834-42). Per i tipi dello stesso Canina, Roma.
- Carnazza-Rametta, G. (1972) *Studio sul diritto penale romano*. Edizione anastatica. L'Erma di Bretschneider, Roma.

- Coarelli, F. (1995) *Roma. Guide archeologiche di Roma*. Laterza. Roma-Bari.
- Cordero, F. (1985) *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*. Bari.
- Costa, E. (1921) *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*. Zanichelli, Bologna.
- Diliberto, O. (1993) (a cura di) *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*. Atti del deuxième colloque de philosophie penale. Studi economico-giuridici. Vol. 54: 1991-1992. Cagliari, 20-22 aprile 1989. Jovene, Napoli.
- Ferrini, C. (1976) *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*. Estratto dall'Enciclopedia del Diritto Penale Italiano, diretta dal Prof. E. Pessina. L'Erma di Bretschneider, Roma.
- Fortini, P. (2009) *La memoria nella trasformazione. L'esempio del Carcer-Tullianum nel Foro Romano*. In *Relitti riletti: metamorfosi delle rovine e identità culturale*. Barbanera M. (a cura di) Bollati Boringhieri, Torino. P. 431- 480.
- Giuffrè, V. (1970) *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*. Torino.
- Gioffredi, C. (1970) *I principi del diritto penale romano*. Giappichelli, Editore. Torino.
- Grosso, G. (1965) *Lezioni di storia del diritto romano*. Giappichelli Editore, Torino.
- La Rosa, F. (1957) *Note sui "Tresviri Capitales"*. In *Labeo*, III. *Rassegna di Diritto Romano*. Istituto di Diritto Romano dell'Università di Napoli, (a cura di). Editore Jovene, Napoli.
- Lovato, A. (1994) *Il carcere nel Diritto Penale Romano: dai Severi a Giustiniano*. Cacucci, Bari.
- Lucrezi, F. (1984) *Al di sopra e al di sotto delle leggi*. In *Sodalitas*, 2. Napoli, p. 683-90.
- Lucrezi, F., Mancini G., (2003)(a cura di). *Crimina e delicta nel tardo antico*. Atti del Seminario di studi, Teramo, 19-20 gennaio 2001. Collana di Facoltà, Università degli studi di Teramo, Facoltà di giurisprudenza. A. Giuffrè, Milano.
- Lucrezi, F. (2001) *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano*. Fa parte di *Studi sulla Collatio*. Giappichelli, Torino.

- Lucrezi, F. (2004) *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano*. Fa Parte di *Studi sulla Collatio*. G. Giappichelli, Torino.
- Lucrezi, F., Botta, F., Rizzelli, G. (2011) *Violenza sessuale e società antiche: profili storico-giuridici*. 2. ed. Edizioni Grifo, Lecce.
- Metro, A. (1966) *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*. Milano.
- Minghelli, G. (1852) *Sulla riforma delle carceri e l'assistenza pubblica*. Saggio. Vol. I. Presso G. Bocca Libraio, Torino.
- Mommsen, T. (1952) *Römisches Staatsrecht*. Leipzig 1887, rist. Basel.
- Mommsen, T. (1943) *Disegno del diritto pubblico romano*. Arangio-Ruiz V. (a cura di). Traduzione di P. Bonfante. Istituto per gli studi di politica internazionale. Milano.
- Orestano, R. (1967) *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*. Giappichelli, Torino.
- Pecchiura, P. (1970) (a cura di). *Livio. Storie, Libro XXXI-XXXV*. U.T.E.T., Torino.
- Perelli, L. (1974) (a cura di). *Tito Livio. Ab Urbe condita. Libri I-V*. Classici Latini. Collezione fondata da A. Rostagni. Diretta da I. Lana. U.T.E.T., Torino.
- Perelli, L. (1974) (a cura di). *Tito Livio, Ab Urbe condita. Libri I-V (Libro I, 33, 7)*. Classici Latini. Collezione fondata da A. Rostagni, Diretta da I. Lana. U.T.E.T., Torino.
- Pugliese, G. (1939) *Appunti sui limiti dell' "imperium" nella repressione penale*. Torino.
- Pugliese, G. (1994) *Istituzioni di diritto romano: sintesi*. Con la collaborazione di Francesco Sitzia e Letizia Vacca. XXII. G. Giappichelli, Torino.
- Robinson, O. (1992) *Ancient Rome. City planning and administration*. London.
- Santalucia, B. (1998) *Diritto e processo penale nell'Antica Roma*. Seconda Edizione. Giuffrè, Milano.
- Santalucia, B. (2009) *Altri studi di diritto penale romano*. L'Arte del Diritto. Collana diretta da L. Garofalo. Cedam, Milano.
- Santalucia, B. (2013) *La giustizia penale in Roma antica*. Il Mulino, Bologna.
- Traglia, A. (1974) (a cura di). *Opere di Marco Terenzio Varrone. De Lingua latina*. Classici Latini. Collezione fondata da A. Rostagni. Diretta da I. Lana. U.T.E.T., Torino.

Nota Autori

GIANMARCO CIFALDI è professore aggregato presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

FEDELE CUCULO è professore associato presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

MARIATERESA GAMMONE è professore aggregato presso l'Università degli Studi de L'Aquila.

IOLANDA ROMUALDI è dottore di ricerca presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

INDICE

Introduzione	5
di Gianmarco Cifaldi	
Uno sguardo rivolto al passato. Riflessioni sociali e storico-giuridiche sulle funzioni del carcere nella Roma antica	11
di Gianmarco Cifaldi	
La repressione penale a Roma tra delitti e pene	15
di Gianmarco Cifaldi, Iolanda Romualdi	
La vicenda giudiziaria di una giovane donna detenuta (1826-1829). Profilo storico, giuridico e sociale di una prigioniera nell'Abruzzo Ulteriore	51
di Gianmarco Cifaldi, Iolanda Romualdi	
Incapacitazione e rieducazione: due paradigmi sul carcere	135
di Mariateresa Gammone	

La situazione carceraria in Abruzzo: un'analisi empirica di Gianmarco Cifaldi	173
Islam e carcere. Un confronto con la Francia di Mariateresa Gammone	233
Il carcerario e l'utopia redentiva di Fedele Cuculo	283
Nota Autori	301

Progetto grafico e impaginazione
Carlo Spera

Finito di stampare nel mese di dicembre 2016
da *Bibliografica*
Castel Frentano (Ch)

per conto della
Casa Editrice Rocco Carabba srl - Lanciano
Variante Frentana C.da Gaeta, 37
Tel. e Fax 0872.717250
www.editricecarabba.it
e-mail: info@editricecarabba.it

L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.

Italo Calvino, *Le città invisibili*

€ 18,00

